

Lettera aperta

Roma, 25 maggio 2016

- Signora Michela Avenoso, c/o Filt Cgil
- p.c. A tutti i lavoratori della Sacal

Raccomandata R/r

Gentilissima signora Avenoso, ci sono stati girati da Usb i messaggi vocali da lei inviati ai dipendenti della S.A.CAL. in ordine alla reazione aziendale conseguente alla proclamazione da parte di Usb dello sciopero del 9 aprile u.s. Abbiamo quindi appreso quanto da lei ripetutamente detto ovverosia di *“non aver capito le ragioni dello sciopero”* e questo possiamo prenderlo come dato certo. Ci permettiamo di rilevare però come quando non si comprende qualcosa sarebbe opportuno chiedere, approfondire e confrontarsi, e non intervenire per invitare i lavoratori a non scioperare, ma ovviamente ognuno ha il proprio stile.

Ciò che invece non attiene al suo orientamento culturale e gusto personale per la pace aziendale (del tutto legittimo, ancorché forse un poco in apparente contrasto con il suo ruolo di rappresentante dei lavoratori e non dell'azienda) sono tutte le altre sue affermazioni, che assumono davvero carattere sostanziale. Lei ha ripetuto più volte – quale pressoché unico argomento – come non fosse in discussione *“il diritto di sciopero”* ma l'avvenuta *“precettazione”* in capo ai lavoratori. E che è proprio solo ciò - stante l'inerzia di Usb che, a causa della mancanza di una struttura di legali di riferimento, avrebbe omesso di agire ex art. 28 L.300/70 innanzi al Giudice del Lavoro o comunque di attivarsi innanzi alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero – avrebbe condotto non solo alla piena liceità delle sanzioni disciplinari già allora preannunciate dall'azienda ma anche a conseguenti implicazioni penali per interruzione di pubblico servizio in capo agli aderenti allo sciopero. E ha concluso invitando i lavoratori a non aderire agli scioperi di Usb e promettendo loro che - se le avessero *“dato tempo”* - i fatti avrebbero dimostrato tutti gli errori compiuti in loro danno da detta organizzazione.

Sperando allora di farle cosa gradita provvediamo a colmare un poco alcune lacune che abbiamo riscontrato nel suo argomentare. Col termine *“precettazione”* s'intende il provvedimento amministrativo straordinario (art. 8 della legge 146/1990) col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero. Si tratta di una ordinanza adottata da un organo del potere esecutivo (il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato, se il conflitto presenta rilevanza nazionale;

il Prefetto negli altri casi), su richiesta della Commissione di Garanzia ed esso può comportare (si veda il secondo comma dell'art. 8 del predetto articolo) il differimento dell'astensione, la riduzione della sua durata, l'imposizione di livelli minimi di funzionamento del servizio, ma mai un divieto puro e semplice di scioperare. Ebbene è vero che – come da lei denunciato - Usb non ha agito ex art. 28 L.300/70 innanzi al Giudice del Lavoro contro la detta precettazione ma ciò è avvenuto per due motivi davvero evidenti e comprensibili anche a chi risulti sprovvisto di particolari competenze tecniche:

- perché nessuna provvedimento amministrativo di “*precettazione*” è mai stato emanato dalla competente autorità amministrativa (in questo caso il Prefetto);
- perché anche se ciò mai fosse accaduto (come non è) la competenza esclusiva a pronunciarsi al riguardo non sarebbe del Giudice del Lavoro ma del Tar.

Fatta tale precisazione - che siamo certi le risulterà utile nel prosieguo della sua attività di sindacalista dei trasporti per evitare il ripetersi di quanto da lei affermato ovverosia che si è trovata a difendere lavoratori delle Ferrovie a cui la cattiva costruzione dello sciopero aveva portato una condanna penale (cosa ad oggi mai accaduta per uno sciopero indetto da Usb) - ci permettiamo di rilevare come altrettanto e forse più infondata sia la sua ulteriore accusa a Usb di aver omesso di attivarsi innanzi alla Commissione di Garanzia dello Sciopero contro il provvedimento datoriale che comandava unilateralmente la totalità del personale in servizio vietando così di fatto la stessa realizzazione dello sciopero. Ed infatti non solo Usb si è immediatamente attivata innanzi alla Commissione ma l'ha fatto, a quanto pare, con una certa efficacia dato che lo scorso 16 maggio la detta Commissione si è pronunciata riconoscendo come “*la comandata di tutto il personale in servizio il giorno dello sciopero viola le menzionate disposizioni, in quanto non consente un adeguato contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, entrambi costituzionalmente tutelati*”.

Insomma in conclusione ci pare che sia stato quanto meno incauto il suo appassionato invito ai lavoratori di conformare la propria condotta alle richieste della S.A.CAL., e davvero paradossale la sua pretesa per cui la successiva caducazione delle sanzioni - avvenuta sia per chi, come da lei consigliato, era andato a scusarsi sia per chi aveva rivendicato invece il proprio diritto a scioperare - non fosse la necessaria conseguenza dell'illegittimità delle procedure (così come acclarata a seguito delle denunce di Usb) ma del suo bonario intervento a “*tutela di tutti i lavoratori....*”. Ma soprattutto ci pare che il suo invito rivolto ai dipendenti ad attendere i fatti per capire chi difende i diritti dei lavoratori e chi invece li vuole danneggiare possa – adesso che il tempo è passato – consentire di fare un bilancio che lasciamo a lei e ancor più ai lavoratori dalla S.A.CAL. che hanno

ora in mano davvero tutti gli elementi per valutare in quale delle due categorie definitivamente collocarla.

Quanto infine alla rete dei legali Usb essa non solo esiste ma è anche parecchio esuberante (di solito infatti l'accusa che ci muovono i sindacalisti della Cgil è che lo sia troppo e non troppo poco). Ma ciò potrebbe apparire maggiormente chiaro nel prosieguo avendoci Usb dato l'incarico di valutare se la condotta di una sindacalista che da del "pagliaccio" ai rappresentanti di un'altra organizzazione e diffonde false affermazioni sostenendo in base ad esse come la condotta di detto sindacato sia talmente deficitaria da condurre alla sanzione disciplinare e al rischio di condanna penale dei lavoratori per convincerli a non aderire alle iniziative di lotta proposte da quello, configuri o meno il reato di cui all'art. 610 c.p. con pena fino a quattro anni di reclusione e/o all'art. 595 c.p. con pena fino a un anno di reclusione.

Lieti dell'incontro professionale, le inviamo distinti saluti

Avvocati Carlo Guglielmi

Riccardo Faranda

Pasquale Crupi e

Bartolo Manesuso



